

I

TRIBUNALE DI NAPOLI; ordinanza 23 giugno 1995; Giud. istr. CAPASSO; Giovagnoni ed altri c. Soc. sportiva calcio Napoli.

Società — Società di capitali — Assemblea dei soci — Deliberazioni — Domanda di sospensione — Azione di nullità della deliberazione — Ammissibilità (Cod. civ., art. 2378, 2379).

Procedimento civile — Società per azioni — Domanda di sospensione — Procedimento cautelare — Nuova normativa — Compatibilità (Cod. civ., art. 2379; cod. proc. civ., art. 669 bis, 669 quaterdecies, 700).

Società — Società di capitali — Società sportiva — Cessione di giocatori — Bilancio — Iscrizione dell'utile al momento del perfezionamento della cessione — Necessità della forma scritta (Cod. civ., art. 2423 bis).

Società — Società di capitali — Bilancio — Omessa iscrizione di perdite presunte — Fondo rischi — Iscrizione di posta irrisoria rispetto all'ammontare del contenzioso — Criterio di prudenza — Contrarietà (Cod. civ., art. 2423 bis).

Società — Società di capitali — Deliberazione di riduzione del capitale per perdite — Riferimento dell'assemblea a situazione patrimoniale non aggiornata — Illegittimità (Cod. civ., art. 2447).

La sospensione dell'esecuzione di una deliberazione assembleare di società di capitali, espressamente prevista nel contesto delle azioni di annullamento ex art. 2378 c.c., è ammessa anche con riguardo alle azioni di nullità ex art. 2379 c.c., non potendosi negare la configurabilità di siffatta esigenza cautelare anche nei casi, ben più gravi, nei quali sia dedotta la nullità del deliberato assembleare anziché invocato il solo annullamento. (1)

(1-5) **Provvedimenti di urgenza, sospensione delle delibere assembleari e bilancio delle società calcistiche.**

I. - L'ordinanza in epigrafe del Tribunale di Napoli rappresenta — unitamente al decreto pubblicato di seguito (con osservazioni di S. FORTUNATO e che leggesi anche in *Riv. dir. sport.*, 1994, 690, con nota di G. CHINÉ) — un significativo passaggio della complessa e tormentata vicenda giudiziaria, conclusasi felicemente con il salvataggio economico di uno dei più seguiti ed amati club calcistici e con la conseguente regolare iscrizione della squadra partenopea al campionato di serie A per la stagione 1995-1996. In detta ordinanza sono state affrontate complesse problematiche di diritto societario che, in quanto attinenti ad un sodalizio calcistico, hanno anche fatto emergere l'esigenza di armonizzare — in alcune materie riguardanti la regolamentazione dell'attività agonistica — la generale normativa codicistica con quella dell'ordinamento sportivo, funzionalizzato alla tutela di specifici interessi settoriali (per considerazioni più generali sulla coesistenza dell'ordinamento statale con quello sportivo, cfr., da ultimo G. VIDIRI, *Il caso Catania. I difficili rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, III, 511).

II. - La prima questione esaminata nel provvedimento in epigrafe è relativa all'individuazione della natura del provvedimento ex art. 2378, 4° comma, c.c., in base al quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può con decreto motivato sospendere, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione di una società per azioni, già oggetto di impugnativa, sempre che ricorrano gravi motivi (nel caso di specie individuati nella possibilità di vendita di azioni nel corso del giudizio di impugnativa della delibera, nonché nel pericolo di depauperamento della società a seguito di iniziative degli amministratori realizzate sulla base di una non veritiera situazione economica-patrimoniale della società stessa).

Il giudice napoletano definisce il suddetto provvedimento di natura cautelare, inquadrabile tra gli strumenti diretti ad anticipare la soddisfazione del diritto azionato, seguendo così quanto pacificamente acquisito sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che hanno riscontrato nell'istituto in esame tutti gli elementi ravvisabili nelle singole misure cautelari previste dalle nostre leggi (cfr., in dottrina, E. PAOLINI, *Provvedimenti cautelari d'urgenza avverso future deliberazioni assembleari*, in *Società*, 1994, 346; Rossi, *Osservazioni in tema di sospensione di deliberazione assembleare*, in *Giur. comm.*, 1987, I, 594; A. GOMELLINI, *Sulla sospensione dell'esecuzione delle delibere assembleari*, *ibid.*, 935; ed in giurisprudenza, *ex plurimis*, Trib. Napoli 11 giugno 1993, *Foro it.*, 1994, I, 236 con osservazioni di A. Zucco; Trib. Bologna 15 settembre 1992, *id.*, Rep. 1994, voce *Società*,

Il procedimento di sospensione della delibera assembleare di cui all'art. 2378, 4° comma, c.c., per essere diretto ad impedire che la futura pronuncia del giudice resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla, configura una misura cautelare tipica, la cui disciplina risulta compatibile con la novellazione del codice di rito introdotta mercé l'art. 74 l. 26 novembre 1990 n. 353. (2)

Per i principi di chiarezza, precisione e competenza vigenti in materia di bilancio di società di capitali, in detto bilancio può

essere indicato esclusivamente l'utile realizzato alla chiusura dell'esercizio (o del periodo, ove si tratti di bilancio infrannuale); ne consegue che per le società calcistiche che procedono alla cessione di un proprio giocatore professionista, la realizzazione di siffatto utile è correlata necessariamente al relativo contratto di trasferimento, per il quale è richiesta l'adozione della forma scritta, a pena di nullità. (3)

Il criterio di valutazione prudenziale da osservarsi, alla stregua dell'art. 2423 bis, n. 1, c.c., nella redazione del bilancio di

n. 544, e *Giur. comm.*, 1994, II, 116; Pret. Roma 25 ottobre 1984, *Foro it.*, 1985, I, 287; Pret. Venezia 16 marzo 1973, *id.*, 1973, I, 1991).

Da qui la necessità della presenza — come condizioni per l'applicabilità della sospensiva della delibera — del *periculum in mora*, dell'accertamento della probabile esistenza del diritto, e della strumentalità e provvisorietà della misura in esame rispetto alla decisione finale (cfr. al riguardo la relazione al codice, n. 975, «il provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni troverà il suo epilogo nella sentenza che pronunzia sull'impugnazione»; ed in dottrina GOMELLINI, *op. cit.*, 940, il quale evidenzia che se la domanda di annullamento sarà accolta, la sospensiva resterà infatti assorbita dalla pronuncia maggiore, se invece sarà respinta, la misura interinale resterà caducata); e da qui ancora la particolare caratterizzazione del procedimento, modellato non su una conoscenza piena e completa dei fatti, ma su una *summam cognitio* incentrata sulla previsione della obbligatoria audizione degli amministratori e dei sindaci, giustamente ritenuta indispensabile per una completa valutazione da parte del giudice delle conseguenze che possono derivare alla società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione (cfr. però per la non necessità dell'audizione dei sindaci: Trib. Chiavari 24 agosto 1992, *Foro it.*, Rep. 1993, voce cit., n. 507, e *Società*, 1993, 351).

Per quanto riguarda l'ambito di operatività della sospensiva ex art. 2378 c.c. il provvedimento in rassegna ne sostiene l'ammissibilità anche in relazione all'azione di nullità 2379 c.c., sul presupposto che non può negarsi «la configurabilità di siffatta esigenza cautelare anche nei casi, ben più gravi, nei quali sia dedotta la nullità del deliberato assembleare anziché invocato il suo annullamento».

L'opinione risulta in linea con l'indirizzo che ritiene applicabili in via analogica, benché non espressamente richiamate, le regole dettate dall'art. 2378 c.c. per il procedimento di sospensione della delibera societaria (cfr. per tutti in dottrina: G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 1992, 317; A. BENEDEUCE, *Sulla legittimazione alla domanda di sospensione di deliberazioni assembleari impugnate*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 273; GOMELLINI, *op. cit.*, 963 ss., il quale, proprio sull'assunto dell'estensione con procedimento analogico dell'art. 2378, 4° comma, c.c., riconosce il diritto a chiedere la sospensiva oltre che al socio opponente, anche agli amministratori e sindaci, di cui non v'è cenno nella lettera della disposizione. In giurisprudenza si è ritenuto che la sospensione possa essere chiesta, anche per le delibere riguardo alle quali sia stata proposta azione di nullità, da Trib. Milano 25 luglio 1952, *Foro it.*, 1952, I, 178, e più recentemente da Trib. Milano 21 giugno 1988, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 434, e *Giur. comm.*, 1988, II, 904; ma non invece per quelle inesistenti da Trib. Tempio Pausania 7 gennaio 1988, *Foro it.*, Rep. 1988, voce cit., n. 439, e *Dir. fallim.*, 1988, II, 320, con nota di D. DI GRAVIO).

Tale opinione però non si è sottratta a critiche.

Così è stato da più parti evidenziato che la tutela cautelare dell'art. 2378 c.c., che presuppone l'inizio dell'azione di annullamento della delibera (per l'affermazione che la disposizione in esame «ha in realtà la sostanza di un provvedimento di urgenza, innestato nella procedura di impugnazione», cfr. G. CORTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1994, I, 2, 510), deve considerarsi limitata nel suo ambito applicativo sul versante oggettivo alle sole delibere annullabili, e non invece a quelle nulle ed inesistenti, e su quello soggettivo, ai soli soci, e non invece agli amministratori ed ai sindaci.

All'applicazione analogica della disposizione in oggetto si è, così, opposta la particolarità della sua *ratio*, ricollegata alla natura delle delibere impugnate ed alla peculiare posizione del socio all'interno dell'assetto societario, ben distinta da quella degli amministratori e sindaci (obbligati a non eseguire le delibere assembleari invalide) e dei terzi (del tutto estranei alla gestione dell'impresa) (per l'applicabilità dell'art. 2378 c.c. alle sole delibere annullabili, cfr. PAOLINI, *op. cit.*, 348; R. LENER, *Provvedimenti d'urgenza e società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, II, 663, che, parlando di difficile, per quanto ragionevole, estensione analogica della norma dell'art. 2378, propende — per i casi in cui detta disposizione si presenta lacunosa — per il ricorso al rimedio generale dell'art. 700 c.p.c.; V. E. RAGUSA, *Provvedimenti d'urgenza e deliberazioni assembleari*, in *Giur. comm.*, 1979, II, 147 ss., il quale osserva come l'art. 2378, 4° comma, c.c., ponga in essere un «rimedio cautelare nominato a carattere tassativo», e come la disposizione di cui all'art. 700 c.p.c., per la sua natura di norma generale della materia cautelare, vada applicata in mancanza di un rimedio tipico, sicché, essendo destinata a colmare eventuali lacune legislative, impedirebbe per ciò stesso il ricorso all'analogia; U. MAJELLO, *Il procedimento ex art. 700 c.p.c. in materia di società*, in *Riv. società*, 1961, 248).

In tale prospettiva teorica può trovare soluzione soddisfacente anche l'ulteriore problematica — esaminata pur essa dall'ordinanza in oggetto — relativa alla compatibilità tra la sospensiva ex art. 2378 c.c. e la nuova disciplina del procedimento cautelare introdotta con l'art. 74 l. 26 novembre 1990 n. 353 (sulla quale, per un esaustivo esame, vedi per tutti: A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994, 643 ss.; *Id.*, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, IV, 57, cui adde, G. FRUS, *Provvedimenti cautelari*, in *Le riforme del processo civile a cura di S. CHIARLONI*, Bologna, 1992, 603; C. CONSOLO, F. P. LUISO, B. SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, 418).

Il legislatore del 1990, con le norme di cui agli art. 669 bis-669 quaterdecies c.p.c. ha inteso sottoporre il procedimento cautelare ad una disciplina uniforme, con una valenza tendenzialmente unitaria, facendo però salvi tutti i procedimenti cautelari, rinvenibili nel codice civile o nelle altre leggi, che per la loro struttura sono sottoposti, in ragione degli interessi salvaguardati, ad una specifica regolamentazione. L'aver il suddetto legislatore accolto un invito della dottrina favorevole ad assegnare alla nuova disciplina un vasto ambito applicativo (cfr. al riguardo tra gli altri G. OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari ed urgenti nel disegno di legge per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 773; G. COSTANTINO, *Appunti sul d.d.l. n. 214 del 1987 «per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile»*, in *Foro it.*, 1987, V, 362, che sottolineavano l'irragionevolezza di un sistema regolante in maniera difforme uno stesso strumento cautelare, quale ad esempio il sequestro), non deve far ritenere che si sia ormai in presenza di una generalizzata e del tutto uniforme regolamentazione delle procedure cautelari. Ed invero, l'estensione della nuova disciplina alle misure cautelari *extravagantes* è sottoposta — giusta il dettato dell'art. 669 quaterdecies — ad un giudizio di compatibilità che porta ad escludere una soluzione radicale di completo effetto abrogativo di tutte le norme, del codice civile o di leggi speciali, ispirate ad esigenze cautelari, dovendosi ritenere incompatibili, con le disposizioni introdotte nel codice di rito dall'art. 74 l. n. 353 del 1990, solo quelle misure che «non prendano in considerazione specifiche esigenze di tutela delle singole situazioni e/o rapporti giuridici sostanziali sottoposti a cautela, fermo restando, peraltro, che, in mancanza di regole espressamente dettate dal codice civile e dalle leggi speciali, a tali nuove disposizioni dovrà farsi riferimento» (in tali esatti sensi L. MONTESANO - G. ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, 161 ss. In argomento, sulle diverse posizioni assunte in dottrina sull'art. 669 quaterdecies, vedi pure C. CECHELLA (R. VACCARELLA - B. CAPPONI), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, 348 ss.; PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei procedimenti cautelari*, cit., 92; *Id.*, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 386 ss.; *Id.*, *Lezioni*, cit., 728 ss., il quale mette puntualmente in luce come l'espressione «in quanto compatibili» contenuta nell'art. 669 quaterdecies si riferisca non già alla compatibilità delle discipline procedurali contenute nel codice civile o nelle leggi speciali con la disciplina del procedimento cautelare in generale contenuta negli art. 669 bis a 669 terdecies, bensì alla compatibilità di quest'ultima disciplina con le peculiarità proprie delle singole misure cautelari — cioè del bisogno di tutela del diritto cautelato — previste dal codice civile o dalle leggi speciali).

Per concludere, quindi, alla luce della nuova normativa e sulla base delle acquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali in tema di art. 700 c.p.c. (cfr., da ultimo, E. A. DINTI - G. MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1993), può affermarsi che l'esigenza di regolamentare il concorso tra quest'ultima disposizione e l'art. 2378 c.c., passi attraverso le seguenti coordinate: a) inapplicabilità dell'art. 700 c.p.c., nell'ipotesi in cui venga richiesta dal codice la sospensione di una deliberazione annullabile, senza la preventiva impugnazione della delibera stessa, perché la limitazione esplicita posta dall'art. 2378 c.c. (su «richiesta del socio opponente»), finalizzata ad evitare il pericolo di un abuso da parte dei singoli soci di minoranza, verrebbe ad essere svuotata di ogni significato se si consentisse di eluderla attraverso il provvedimento d'urgenza (così LENER, *op. cit.*, 662. Per l'assunto che il provvedimento d'urgenza non possa essere concesso *ante causam*, vedi anche PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 732, il quale precisa però che, fatta questa eccezione, troverà poi piena applicazione tutta la disciplina prevista dagli art. 669 bis ss., ivi compresa la esclusione di qualsiasi «competenza» funzionale del presidente del tribunale, di cui invece vi è traccia nell'art. 2378, 4° comma; ed in giurisprudenza per l'inutilizzabilità della tutela innominata, di cui all'art. 700 c.p.c., per la sua natura sussidiaria cfr. tra le altre: Trib. Reggio Calabria 9 maggio 1994, *Foro it.*, Rep. 1994, voce cit., n. 541, e *Giust. civ.*, 1994, I, 2613; Trib. Napoli 11

una società di capitali, vieta di omettere in detto bilancio perdite presunte ricorrendo alla compensazione di dette perdite con utili sperati, ed impedisce altresì l'inserimento nel fondo rischi di una posta contabile del tutto esigua rispetto all'ammontare del contenzioso (tributario ed ordinario) della società. (4)

Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, all'assemblea deve essere sottoposta una situazione patrimoniale aggiornata, sicché deve ritenersi invalida la deliberazione adottata sulla base di condizioni economiche risalenti a cinque mesi antecedenti la delibera stessa, se nel frattempo sono emerse a carico della società perdite consistenti. (5)

giugno 1993, cit.; Trib. Napoli 19 dicembre 1992, *Foro it.*, Rep. 1993, voce cit., n. 508, e *Giur. comm.*, 1994, II, 472; Trib. Catania 19 ottobre 1993, *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 149, e *Giur. comm.*, 1994, II, 691, con nota di P. M. SANFILIPPO; Pret. Udine 13 aprile 1989, *Foro it.*, Rep. 1989, voce cit., n. 170, e *Società*, 1989, 836, con nota di G. SANSONE; b) inammissibilità del reclamo ex art. 669 *terdecies* avverso il provvedimento di sospensione ex art. 2378 c.c., in quanto se il legislatore avesse inteso sottoporre a gravame detto provvedimento non avrebbe mancato di prevedere espressamente anche in questo caso la possibilità di reclamo, come ha fatto ad es. all'art. 2330 c.c. per il decreto di omologazione (cfr. in questi termini G. FRÈ, *Società per azioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982, 418, il quale evidenzia anche lo stato di incertezza che si verrebbe a determinare per le interferenze fra procedimento di reclamo contro il decreto di sospensione ed il procedimento di impugnazione). Sembrano propendere per l'ammissibilità dei rimedi della revoca e del reclamo in materia, CONSOLO - LUISSO - SASSANI, *op. cit.*, 543-544, in base alla considerazione che — in tutti i provvedimenti giudiziari inibitori pronunciati in via incidentale nell'ambito di processi costitutivi di annullamento — sui disposti specifici dovrebbero prevalere strumenti più affidabili in termini di tutela; c) ammissibilità del ricorso all'art. 700 c.p.c., con la procedura di cui agli art. 669 *bis* ss. c.p.c., nelle fattispecie in cui la disciplina dettata dall'art. 2378 c.c. si presenta lacunosa, risultando rispondente ad evidenti criteri logico-giuridici che la possibilità di ottenere in tali ipotesi risultati più solleciti, e per questo, più incisivi, di quelli perseguibili con il citato art. 2378 c.c. si spiega sia con il maggior distacco dagli schemi legislativi e statutari delle delibere nulle (ed inesistenti) rispetto a quelle annullabili, sia per il minore pericolo di abusi che, rispetto all'azione dei soci, è comunque sotteso alla richiesta di sospensiva da parte degli amministratori (e dei sindaci), in ragione dei compiti istituzionali gravanti su tali organi e delle conseguenziali responsabilità cui essi vanno incontro in caso di condotte dolose o colpose (cfr., in argomento, da ultimo, anche S. GALLI, *Note in tema di sospensibilità in via cautelare d'urgenza della convocazione di assemblea*, in *Giur. comm.*, 1994, II, 482).

III. - Dopo avere negato che sia richiesto, come prescritto dall'art. 2378, 2° comma, c.c., il deposito in cancelleria di almeno una azione da socio al fine della legittimazione al giudizio di nullità ex art. 2379 c.c., stante il carattere eccezionale di quest'ultima norma (cfr. per la non necessità del deposito del titolo anche in caso di azione diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della delibera assembleare di società cooperativa: Trib. Taranto 3 aprile 1991, *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Cooperativa*, n. 53, e *Arch. civ.*, 1991, 940; o di società a responsabilità limitata: Trib. Milano 23 giugno 1988, *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Società*, nn. 608, 609; Trib. Milano 22 marzo 1984, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 522, e *Giust. civ.*, 1984, I, 3174, con nota di D. PATRICELLI); il provvedimento riportato affronta, seppure sotto il versante del requisito del *rumus boni iuris* condizionante la concessione del provvedimento d'urgenza, la problematica relativa all'iscrizione in bilancio delle società calcistiche delle voci relative alla cessione dei calciatori Ciro Ferrara e Daniel Fonseca (in materia di trattamento in bilancio di quella che, normalmente, rappresenta la posta di maggior rilevanza nell'attivo di una società calcistica professionistica, cfr., da ultimo, F. DE PAOLIS, *La valutazione di una società di calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 623; CHINÉ, *Società sportive, denuncia di gravi irregolarità ed erronea valutazione in bilancio dei diritti alle prestazioni degli atleti professionisti*, *ibid.*, 704) nel rispetto del principio di chiarezza e precisione nella redazione di detto bilancio nonché dei precetti di cui agli art. 2423 ss. c.c. (cfr. in generale sui criteri informativi del bilancio di società di capitali: G. VIDIRI, *Vecchio e nuovo in tema di bilanci d'esercizio*, in *Foro it.*, 1991, I, 3423, cui *adde*, da ultimo, per una puntuale critica — alla luce del d.leg. 9 aprile 1991 n. 127 — dell'opinione che ravvisa un rapporto di strumentalità tra il principio di «verità» e quello di «chiarezza»: P. G. JAEGER, *Una polemica da seppellire: il principio di chiarezza del bilancio tra «strumentalità» e «autonomia»*, in *Giur. comm.*, 1994, II, 763 ss.).

Sul presupposto che per il principio di competenza gli utili devono essere indicati alla data di chiusura dell'esercizio nel quale sono stati conseguiti (art. 2423 *bis*, n. 2, c.c.), l'ordinanza in epigrafe ricollega — ai fini della iscrizione della relativa posta in bilancio — la realizzazione dei vantaggi economici scaturenti dal trasferimento dei calciatori alla data di perfezionamento dei relativi contratti di cessione.

II

TRIBUNALE DI NAPOLI; decreto 10 giugno 1994; Pres. DE ROSA, Rel. SALVATO; P.m. c. Soc. sportiva calcio Napoli.

Società — Società di capitali — Denuncia al tribunale di gravi irregolarità — Società sportive — Applicabilità (Cod. civ., art. 2409; l. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art. 13).

Società — Società di capitali — Denuncia al tribunale di gravi irregolarità — Violazione della normativa sul bilancio — Ammissibilità — Condizioni (Cod. civ., art. 2409, 2423).

Ciò spiega il rilievo che in tale contesto assumono la sottoscrizione del contratto da parte del calciatore nonché la forma del negozio di trasferimento.

Ed invero, il tribunale ha sul punto affermato — richiamandosi alle disposizioni federali (art. 98 Noif) — che per il perfezionamento della cessione occorrono, oltre alla sottoscrizione dell'atleta, anche la forma scritta ed il deposito del contratto presso la Lega; ha tralasciato, però, di fare riferimento, come sarebbe stato opportuno, all'art. 5 l. 23 marzo 1991 n. 91, norma deputata a coniugare l'ordinamento statale con quello sportivo, attraverso un'ampia delega al secondo per la determinazione delle modalità di cessione del contratto, il cui rispetto costituisce condizione di effettuabilità della cessione stessa (cfr. in tali sensi: F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 42; cui *adde* tra gli altri, per una più generale valutazione della normativa sul professionismo sportivo, F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, *id.*, 1982, 3). Correttamente quindi il provvedimento in rassegna ha escluso che potessero, nello stato patrimoniale del Calcio Napoli, riportarsi utili scaturenti da contratti di cessione, non perfezionatisi, perché mancanti dell'assenso scritto dei giocatori interessati al trasferimento.

Considerazioni di diversa natura sollecita, invece, l'assunto del tribunale, che ha ritenuto non conformi al disposto dell'art. 2423 c.c., da un lato, l'omessa scrittura in bilancio di una presunta perdita per cambi valutari a seguito di compensazione con maggiori utili sperati per identica causale (anche essi non iscritti in bilancio), e, dall'altro, l'inserimento nel fondo rischi di una posta contabile del tutto esigua rispetto all'ammontare del contenzioso (tributario e di quello ordinario nei confronti del comune di Napoli), che vedeva coinvolta la società sportiva.

In ambedue i casi il tribunale si è richiamato al principio di prudenza, da seguire, alla stregua di quanto prescritto dall'art. 2423 *bis*, n. 1, nella valutazione delle singole voci di bilancio. Detto principio, oltre ad ispirare sostanzialmente le regole di valutazione ex art. 2426 c.c., generalmente incentrate sul criterio base del costo storico (o di acquisto) al fine di limitare la discrezionalità degli amministratori, si pone su un piano generale come strumento idoneo a mitigare il principio di verità. Nel caso infatti in cui una voce appaia suscettibile di valutazioni diverse la prudenza imporrà «se si tratta di voci dell'attivo, di scriverle per la valutazione più bassa, se si tratta di voci del passivo, per la valutazione più alta» (cfr. in tali esatti termini F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, 4ª ed., Bologna, 1994-1995, 303, il quale precisa altresì come la valutazione prudenziale debba tenere conto anche «della prospettiva della continuazione dell'attività»; cui *adde*, CORTINO, *op. cit.*, 624, secondo il quale la prudenza opera su due piani, quello generale dell'art. 2423 *bis*, n. 1, e quello particolare espresso dalla stessa legge con la fissazione dei criteri di valutazione che ne traducono operativamente la sostanza).

Il non iscrivere probabili perdite in bilancio o occultarle attraverso compensazione con crediti vantati dalla società contrasta con l'indicato principio di prudenza. Come è stato rilevato in dottrina, fino a che l'utile non è sicuramente conseguito ma soltanto sperato o «atteso» (e sia pure atteso in base a prognosi ragionevolissime) esso non deve emergere dal bilancio mentre, al contrario, deve tenersi conto degli oneri e delle perdite, anche quando l'onere o la perdita sia solo stimato e non ancora «realizzato» (cfr. in tali sensi: G. E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE, Torino, 1994, VII, 190-191, il quale aggiunge come il collegamento tra queste due regole — rilevazione dei guadagni solo se certi e delle perdite già quando probabili — dia origine al principio di «dissimetria», che è una delle manifestazioni più significative del principio della prudenza).

E certo non risponde egualmente al criterio di prudenza iscrivere nei «fondi per rischi ed oneri» (destinati a coprire perdite o debiti di determinata natura, che sono certi o probabili, ma dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non è ancora possibile determinare l'ammontare o la data di sopravvenienza; cfr. art. 2424 *bis*, 3° comma. In dottrina, in argomento cfr. per tutti GALGANO, *op. cit.*, 311; COLOMBO, *op. cit.*, 345-349), come avevano fatto gli amministratori della società Calcio Napoli, una somma del tutto sproporzionata (1/1000) rispetto all'ammontare del contenzioso (ordinario e tributario) della società, dovendo i suddetti fondi riflettere, appunto, la «prudente» stima del rischio che la società rimanga soccombente, e debba, quindi, pagare (in tali sensi, cfr. ancora COLOMBO, *op. cit.*, 349, il quale sottolinea come un obbligo

di iscrizione non si configuri solo se il debito risulti assolutamente inesistente, sí da dovere escludere con sicurezza l'eventualità di dover pagare, essendo a tal fine sufficienti l'iscrizione tra i conti d'ordine dell'intero ammontare e, nell'ipotesi che il debito sia di ammontare non determinabile, una mera informazione nella nota integrativa. In giurisprudenza, cfr. in argomento: Trib. Milano 30 ottobre 1989, *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Società*, n. 748, e *Società*, 1990, 327, con commento di COLOMBO, e App. Milano 27 settembre 1991, *Foro it.*, Rep. 1992, voce cit., n. 632, e *Società*, 1992, 53, che hanno ritenuto che equivalga a vera e propria omissione l'indicazione in bilancio, quale fondo rischi, di una somma irrisoria rispetto alla probabile entità del debito risarcitorio *sub iudice* non per la sua sussistenza, ma solo per il *quantum*; Trib. Genova 13 luglio 1992, *Foro it.*, Rep. 1993, voce cit., n. 700, e *Società*, 1993, 501, secondo cui occorre costituire un fondo rischi anche nell'ipotesi di nullità del contratto, da cui avrebbe origine il credito del terzo, dovendosi tener conto della possibilità che la società sia chiamata egualmente ad adempiere).

Per concludere, è da condividere pure l'affermazione del provvedimento in epigrafe, secondo cui per deliberare validamente sulla riduzione di capitale, è necessario che le perdite risultino da una situazione patrimoniale aggiornata, circostanza questa che correttamente non è stata riscontrata nel caso di specie, in cui si è invece fatto riferimento ad un bilancio, chiuso cinque mesi prima, e che — per non contenere passività nel frattempo emerse — non era idoneo a far conoscere all'assemblea l'effettiva situazione economica della società (cfr. in giurisprudenza tra le altre: App. Milano 21 settembre 1987, *Foro it.*, Rep. 1988, voce cit., n. 454, e *Società*, 1988, 80; Trib. Roma 16 maggio 1986, *Foro it.*, Rep. 1986, voce cit., n. 347, e *Società*, 1986, 1317; Trib. Milano 10 ottobre 1985, *Foro it.*, Rep. 1986, voce cit., n. 351; ed in dottrina, vedi per tutti COLOMBO, *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, in *Giur. comm.*, 1984, I, 862 ss.).

GUIDO VIDIRI